

**STRUTTURA COMPLESSA
 DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST**

Procedura integrata D. Lgs. 387/03, Valutazione V.I.A. e Modifica A.I.A. e rinnovo derivazione

RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO-SCIENTIFICO

Risultato atteso:

B2.01 G07_2020_00493 – B2.02 G07_2019_01187

OGGETTO: Riorganizzazione tecnologica e produttiva dell'impianto di compostaggio sito in San Damiano d'Asti, Borgata Martinetta n. 100

PROPONENTE: Soc. GAIA S.p.A.

COMUNE: San Damiano d'Asti

Redazione (ogni Tecnico per il proprio settore di competenza)	Arch. Alessandro Boano	<i>Alessandro Boano – 30 Marzo 2020</i> <i>*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993</i>
	Dr.ssa Valeria Gai	<i>Valeria Gai – 30 Marzo 2020</i> <i>*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993</i>
	Dr.ssa Elena Scagliotti	<i>Elena Scagliotti – 30 Marzo 2020</i> <i>*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993</i>
	Ing. Francesca Valenzano	<i>Francesca Valenzano – 30 Marzo 2020</i> <i>*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993</i>
	Dott. Claudio Varaldi	<i>Claudio Varaldi – 30 Marzo 2020</i> <i>*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993</i>
	Dr.ssa Sara Vazzola	<i>Sara Vazzola – 30 Marzo 2020</i> <i>*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993</i>

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231

MAIL: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

Verifica	Responsabile Attività di Produzione Piemonte Sud Est Dott.ssa Donatella Bianchi	
	Responsabile S.S. Servizio territoriale di Asti Dott. Maurizio Battezzore	
Approvazione	Responsabile Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est Dott. Alberto Maffiotti	

1. Introduzione

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione integrativa, relativa al progetto di “Riorganizzazione tecnologica e produttiva dell’impianto di compostaggio sito in San Damiano d’Asti - Borgata Martinetta n. 100”, predisposta dalla Società GAIA S.p.A. sulla base delle richieste formulate dagli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento autorizzativo unico ex Art. 27bis D.Lgs. 152/06 mediante nota n. 24693 del 15/11/2019 trasmessa dalla Provincia di Asti.

Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico ex art. 27-bis del D. Lgs 152/06 ss. mm. e ii. dovranno essere acquisiti i seguenti atti di assenso endo-procedimentali:

- Giudizio di Compatibilità Ambientale ex D. Lgs 152/06 ss. mm. e ii.;
- Modifica sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale ex D. Lgs 152/06 ss. mm. e ii.;
- Autorizzazione Unica Energetica ex D. Lgs 387/03 ss. mm. e ii.;
- Concessione alla derivazione di acqua sotterranea – Rinnovo ex art. 30 D.P.G.R. 10R/2003 ss. mm. e ii.;
- Atto di assenso in materia edilizia D.P.R. 380/2001 ss. mm. e ii.;
- Prescrizioni di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ss. mm. e ii.;
- Autorizzazione Vincolo Idrogeologico ex L.R. 45/89 ss. mm. e ii.;
- Autorizzazione Paesaggistica ex D. Lgs 42/04 ss. mm. e ii.;
- Nulla osta per denuncia impianto ex L.R. 23/84 ss. mm. e ii.;
- Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi D.P.R. 151/2011 ss. mm. e ii.;
- Verifica interesse archeologico
- Parere autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs 42/04 ss. mm. e ii.;
- Verifica interferenze con reti di pubblici servizi, di comunicazione elettronica e infrastrutture.

Il contributo di ARPA Piemonte si configura, per quanto concerne gli aspetti ambientali di competenza dell’Agenzia, quale supporto tecnico-scientifico all’Autorità Competente.

2. Valutazione della documentazione trasmessa

2.1 Procedura di VIA – Autorizzazione unica Energetica ex D. Lgs 387/03 ss. mm e ii. - Rinnovo concessione alla derivazione

Il progetto di riorganizzazione tecnologica/produttiva e potenziamento dell’impianto di compostaggio presentato non interesserà matrici e componenti ambientali diverse da quelle potenzialmente interferite dall’impianto esistente ed autorizzato. Il nuovo assetto consentirà di trattare una maggiore quantità di rifiuti e di produrre biometano per autotrazione da immettere in rete a fronte di una significativa implementazione degli impianti esistenti. Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) propone una valutazione dei possibili impatti sulle matrici e componenti ambientali che risulta condivisibile come impostazione metodologica e definizione degli aspetti qualitativi e quantitativi.

Vengono identificati come significativi gli aspetti legati al peggioramento della qualità dell’aria, l’incremento di rumorosità (in area vasta e ristretta), le emissioni odorigene ed il potenziale inquinamento di suolo e acqua.

In generale si valutano in modo positivo le misure di mitigazione proposte nel SIA ma si evidenzia che in considerazione della specificità dell’impianto e delle diverse condizioni di esercizio nel corso

dell'anno la compatibilità ambientale del progetto sarà garantita dal puntuale rispetto della normativa di settore e dalla costante esecuzione dei sistemi di monitoraggio.

A questo proposito si evidenzia che il proponente dovrà predisporre un Piano di Monitoraggio che consenta di valutare nel tempo, a partire dalla fase di realizzazione della proposta progettuale, la variazione dello stato della matrici e componenti ambientali esterne al sito (Piano di Monitoraggio Ambientale), ma direttamente influenzate dal funzionamento degli impianti presenti, correlandola con la verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) attraverso il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

2.2 Autorizzazione unica energetica

Si rileva che non è stata eseguita la verifica alle aree inidonee prevista nella D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 6-3315, con particolare riferimento al rispetto dei seguenti parametri PES > 0% - LT > 0,15; si ricorda, inoltre, che deve essere definito il perseguimento di un bilancio ambientale positivo e l'obbligo dell'applicazione della migliore tecnica e tecnologia disponibile e, ove possibile, delle tecnologie emergenti (d.g.r. 11 novembre 2002, n. 14-7623).

2.3 Rinnovo concessione alla derivazione di acqua sotterranea

E' stata presentata la domanda di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua, rilasciata dalla Provincia di Asti con Determina Dirigenziale n. 4376 del 30/04/2004 ai sensi del D.P.R.G. 29/07/2003 n. 10/R, riferita al pozzo denominato AT-P-00784 ad uso "produzione di beni e servizi. Valutata la documentazione trasmessa ed in considerazione della prova di pozzo a portata variabile effettuata al fine verificare l'efficienza delle opere di captazione che ha evidenziato valori di portata critica pari a circa 2 - 2,2 l/s. si propone una portata massima di esercizio non superiore agli 1,5 l/s.

2.4 Terre e rocce da scavo

È stata già presentata una dichiarazione ex art. 21 DPR 120/2017 per un quantitativo di terre e rocce scavate pari a circa 9000 mc in forza del PdC n. 932/2019 e Aut. ex Dlgs. 42/2004 n. 54/2019.

Dalla documentazione integrativa presentata, emerge che il volume di scavo e riporto è pari a complessivi a 20.664 mc.

Si chiede di fornire delucidazioni circa i volumi complessivamente considerati, applicando la procedura amministrativa di cui all'art. 9 del DPR 120/2017 per i restanti metri cubi, ferme restando le necessarie valutazioni da parte delle AA.CC.

2.5 Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche e di lavaggio

Si ritiene che la relazione tecnica trasmessa sia adeguata e conforme ai disposti normativi di settore. Si concorda con le soluzioni adottate per limitare i rischi di contaminazione della matrice acque.

2.6 Atmosfera e Qualità dell'aria

È stata effettuata una nuova "Simulazione previsionale dell'impatto delle emissioni in atmosfera" al fine di ottenere una stima più realistica della dispersione degli odori e delle emissioni di PM10.

Le modifiche allo scenario emissivo hanno previsto la variazione della portata di aria da 160.000 a 100.000 Nm³/h durante le ore notturne, dalle 18:00 alle 06.00, in virtù del fatto che GAIA S.p.A. risulta autorizzata a ridurre la portata di aria aspirata quando non vi è personale operativo e in assenza di attività di miscelazione o movimentazione rifiuti.

Per le emissioni di PM10 è stata considerato il valore limite alle emissioni di polveri da cogeneratore pari 10 mg/Nm³, invece di 50 mg/Nm³ come nel precedente studio e una portata nulla di PM10 nell'emissione di biofiltri.

Sulla base delle modifiche apportate, i risultati ottenuti indicano che, l'indice di impatto olfattivo simulato è prossimo al criterio superiore di valutazione (5 ouE/m³) in località Caminello, area limitrofa all'impianto (valore simulato pari a 5.9 ouE/m³ - ricettore 2). Il ricettore 1 ricade nel criterio mediano, ossia > 3 ouE/m³ ed i ricettori n. 3-6 nel criterio inferiore (> 1 ouE/m³); per i ricettori 7-11, l'impatto risulta trascurabile.

I risultati dello studio previsionale individuano la presenza di contributi in termini di concentrazione di odore come probabili disturbi olfattivi è quindi necessario adeguare ed implementare gli elementi progettuali-impiantistici da comprendere nel Piano di Gestione degli Odori (BAT 12 - Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della commissione del 10 agosto 2018) quale importante attività preventiva di mitigazione del disturbo olfattivo.

La mitigazione dell'impatto olfattivo prevista da GAIA S.p.A. dovrà essere maggiormente dettagliata in riferimento a: numero di nasi elettronici utilizzati, loro posizionamento, durata delle campagne di misura, eventuale estensione del periodo di monitoraggio anche in corrispondenza di condizioni meteorologiche non gravose. Inoltre, al raggiungimento della configurazione progettuale e ad impianto a regime, individuate tutte le possibili fonti di disturbo olfattivo, sarebbe auspicabile procedere a misure in olfattometrica dinamica (UNI EN 13725:04) in modo tale da ottenere una maggiore caratterizzazione del sito (BAT12 - Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della commissione del 10 agosto 2018).

Risultano accettabili i contributi delle emissioni dell'impianto inferiori al criterio di valutazione di legge e al valore di fondo.

2.7 PMA – Piano di Monitoraggio Ambientale e compensazioni

In generale, rispetto alle proposte di monitoraggio presentate, si evidenzia la necessità che l'autorità competente prescriva al proponente la predisposizione un sistema di monitoraggio dell'installazione che interessi il Piano di Monitoraggio Ambientale (previsto per la procedura di valutazione di impatto ambientale) ed il Piano di Monitoraggio e Controllo (previsto per l'Autorizzazione Integrata Ambientale) in modo coordinato e coerente seguendo quanto definito nel presente contributo per gli aspetti di competenza ed eventuali altri aspetti indicati dagli altri Enti coinvolti nella procedura. L'Agenzia si rende disponibile a definire con il proponente tali aspetti in collaborazione con l'autorità competente prima della chiusura del procedimento in corso.

Il sistema di monitoraggio da implementare per la procedura di VIA deve prevedere le misure per valutare, nel tempo, l'evoluzione degli impatti ambientali ritenuti significativi e negativi sulle matrici e componenti ambientali esterne all'installazione indicandone la durata, la tipologia dei parametri e le relative soglie di analisi sulla base delle quali stimare la significatività degli effetti sull'ambiente. In riferimento a quanto indicato in precedenza si evidenziano i seguenti aspetti:

Rumore e vibrazioni, si rimanda alle valutazioni richieste nell'ambito del PMC, consistenti nella verifica *una tantum* con assetto dell'installazione a regime.

Acque sotterranee, l'aspetto risulta sufficientemente gestito all'interno del PMC dell'AIA a cui si rimanda.

Acque superficiali, l'unica immissione nel Rio della Carbonera è costituito dalle acque di drenaggio e dalle acque bianche. La rete di raccolta delle acque di drenaggio è costituita da tubi fessurati posti sotto alla pavimentazione dell'impianto. A monte del punto di immissione nel Rio della

Carbonera la linea è interrotta da una vasca di accumulo, dotata di un analizzatore in continuo della conducibilità, in quanto in situazioni anomale la rete potrebbe intercettare acque contaminate: in caso di sospetta contaminazione l'acqua di drenaggio è precauzionalmente pompata nelle vasche di raccolta del percolato, finché le analisi chimiche di approfondimento previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) non permettono di escludere la contaminazione. Le acque meteoriche provenienti dai tetti (acque bianche) sono raccolte a parte e recapitate direttamente nel rio. Tutte le altre acque di scarico, di processo o acque di prima pioggia o acque nere, o vengono riutilizzate all'interno dell'impianto o smaltite come rifiuto. A fronte di questa situazione e di quanto già stabilito nel PMC, non si ritiene significativo condurre alcun tipo di monitoraggio sulle acque del Rio. Non si condivide la proposta, inserita nel SIA, di aggiungere il LIMeco tra gli indicatori riferiti alle acque di drenaggio.

In riferimento alle possibili forme di compensazione ambientale la scrivente Agenzia individua la possibilità di procedere con la realizzazione di una siepe perimetrale realizzata presso l'installazione e/o un miglioramento boschivo o la realizzazione di una area verde nel Comune di San Damiano. Si propone di utilizzare specie arbustive ed arboree autoctone in modo da favorire l'inserimento paesaggistico dell'opera. Le specie autoctone potenzialmente idonee sono: farnia (*Quercus robur*), roverella (*Quercus pubescens*), cerro (*Quercus cerris*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), acero campestre (*Acer campestre*), pioppo nero (*Populus nigra*), prugnolo (*Prunus spinosa*), pado (*Prunus padus*), sanguinello (*Cornus sanguinea*), ligustro (*Ligustrum vulgare*), nocciolo (*Corylus avellana*), biancospino (*Crataegus monogyna*), frangola (*Frangula alnus*), berretta da prete (*Euonymus europaeus*), ciavardello (*Sorbus torminalis*), rosa selvatica (*Rosa canina*).

3. Modifica sostanziale dell'AIA

È stata valutata la documentazione integrativa prodotta da GAIA S.p.A. per la riorganizzazione tecnologica e produttiva dell'installazione AIA "Impianto di compostaggio" di San Damiano d'Asti (AT), Borgata Martinetta 100, procedura integrata VIA-387-AIA.

Nel seguito sono valutati gli aspetti di interesse correlati alle richieste di integrazioni formulate dall'Agenzia nel precedente contributo e agli ulteriori approfondimenti determinati dall'art. 184-ter, D.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii nella nuova formulazione entrata in vigore dal 03/11/2019, che tocca in modo sostanziale le fattispecie di EoW "caso per caso" autorizzate in procedura ordinaria ex art. 208 del D.lgs 152/2006 o in ambito AIA, in assenza di regolamenti europei o DM nazionali che disciplinano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto. In tale fattispecie "caso per caso" ricadono sia l'ammendante ottenuto dal processo di digestione anaerobica e successivo compostaggio sia il biometano immesso in rete, in quanto il corposo assetto normativo vigente non si qualifica quale normativa specifica per la cessazione della qualifica di rifiuto.

È stato inoltre valutato il PMC rivisto alla luce del documento prodotto internamente ad Arpa dal Coordinamento AIA per la tipologia di installazione in esame.

3.1 Gestione rifiuti

In relazione al bacino di utenza, si prende atto della manifestazione di interessi da parte di IREN Ambiente S.p.A. a saturare la potenzialità dell'impianto con FORSU prodotta dalla Città Metropolitana di Torino, rimandando ogni ulteriore valutazione in termini di programmazione territoriale sulla gestione rifiuti urbani all'Amministrazione Provinciale.

Il proponente ha effettuato una disamina delle condizioni imposte dall'art. 184-ter applicate alla produzione di biometano presso l'installazione alla luce della normativa tecnica di riferimento a livello nazionale ed europeo e di quanto già valutato dagli enti e presente agli atti. Si prende atto dell'analisi formulata e si concorda nei contenuti.

Alla luce della certificazione ISO 14001 e della registrazione EMAS in capo al proponente ormai da anni, posto che le procedure del SGI adottato sono state oggetto di verifica per le parti di interesse in occasione di controlli integrati AIA, posto che alcune delle procedure potranno essere finalizzate nella loro formulazione definitiva solo a seguito della acquisizione delle macchine e della installazione degli impianti, si accoglie la proposta del gestore di predisporre le procedure e le istruzioni di controllo operativo nell'ambito del sistema e quant'altro previsto in riferimento alla lett. d) paragrafo 2.1 della relazione tecnica, alla luce dell'art. 184-ter. Pertanto, in fase preliminare risulterebbe auspicabile che venissero fornite versioni dei documenti contenenti gli elementi essenziali, posticipando la trasmissione agli enti delle procedure definitive prima dell'avvio dell'impianto di digestione anaerobica e produzione di biometano nell'assetto definitivo (assetto c) alla luce delle presenti modifiche). Tale aggiornamento dovrà riguardare anche la fase di compostaggio, successivo alla digestione anaerobica, per la produzione di ammendante in conformità al D.Lgs. 75/2010, anch'esso da considerarsi EoW "caso per caso".

In merito alle procedure di cui sopra, si fa presente che ISPRA e il Sistema Nazionale delle Agenzie (SNPA) hanno di recente condiviso e approvato un documento tecnico di pianificazione ed esecuzione dei controlli previsti dall'art. 184-ter nel caso di EoW "caso per caso", che definisce altresì in via generale gli elementi tecnici e gestionali che il proponente deve fornire nell'iter di rilascio dell'autorizzazione EoW1 (le linee guida SNPA sono consultabili on-line al link <https://www.snpambiente.it/2020/02/12/linee-guida-per-lapplicazione-della-disciplina-end-of-waste-di-cui-allart-184-ter-comma-3-ter-del-d-lgs-152-2006/>).

I contenuti delle Linee guida citate possono quindi costituire un ausilio all'aggiornamento e all'integrazione delle procedure in essere (cfr elenco di cui par. 5 PMC), fermo restando che buona parte degli aspetti sono stati valutati negli allegati tecnici proposti dalla ditta e nelle successive integrazioni.

Si riportano, per completezza, i punti a cui, di minima, deve essere dato riscontro nel SGI e nelle bozze di procedure. In ragione di quanto previsto al comma 1, lett. d) dell'art. 184-ter, è necessario che il sistema di gestione e la relativa documentazione (es. check list, report periodici, moduli di registrazione ecc.), contenga tutti gli elementi atti a verificare/controllare il processo in ogni fase a partire dall'omologa e accettazione dei rifiuti in ingresso fino a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto degli EoW prodotti con riferimento al singolo lotto; pertanto, nelle procedure e nella documentazione correlata si dovranno dettagliare:

1. le verifiche da condurre sui mezzi e sui rifiuti in ingresso, tenuto conto delle indicazioni del DM 05/02/1998, per quanto applicabili, e delle ulteriori indicazioni già acquisite nel corso dell'istruttoria, con registrazione dei controlli svolti, quali l'esame della documentazione di corredo al carico di rifiuti, pesatura, controlli visivi, campionamenti periodici e condizioni per cui si ritiene necessaria un'analisi chimica e/o merceologica;
2. il controllo del processo di recupero, l'automonitoraggio e il controllo della qualità degli EoW in uscita, tenuto conto di quanto previsto all'interno del PMC;
3. la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle "non conformità" in ogni fase del processo (ammissibilità dei rifiuti, verifica qualità degli EoW);

4. il sistema di gestione deve inoltre prevedere un'adeguata formazione e l'addestramento del personale addetto alle fasi di ricezione, gestione e produzione degli EoW.

Risultano inoltre ancora da definire i seguenti elementi, anche alla luce dei contenuti delle LG SNPA citate.

Le aree di stoccaggio dovranno essere individuate, distinguendo le aree destinate alla gestione delle non conformità, al deposito temporaneo, al deposito del materiale in attesa delle verifiche di conformità e dei lotti qualificati EoW. Dovranno essere indicate per le aree di stoccaggio del compost finito, le capacità di stoccaggio e i tempi di permanenza massimi del materiale (sia, se ne possa ricorrere la necessità, dal punto di qualità del prodotto sia dal punto di vista tecnico/strutturale degli stoccaggi in condizioni di sicurezza).

Il proponente dovrà definire la volumetria dei lotti di produzione degli EoW (compost, biometano) in base al ciclo di produzione e capacità di stoccaggio, su cui effettuare le verifiche previste e, di conseguenza, il numero di campioni attuati, nonché le modalità di prelievo e di conservazione degli stessi (in particolare per quanto concerne il compost). Nel caso del biometano, la definizione di "lotto" presenta più di un dubbio e criticità, stante l'immissione continua in rete. Si rimanda a Gaia la valutazione di una proposta da sottoporre all'attenzione degli enti che tenga conto delle condizioni di esercizio previste, delle caratteristiche di impianto e lungo la linea di adduzione (a solo titolo di esempio, in assenza di serbatoio di stoccaggio della produzione, ma di erogazione diretta in rete, si potrebbe ipotizzare di definire il lotto sulla base della portata in presenza di controllo in continuo dei parametri).

Su ogni lotto dovrà emettere una dichiarazione di conformità (solo a seguito di emissione della dichiarazione si assume infatti la cessazione della qualifica di rifiuto), di cui dovrà essere presentato relativo fax simile e modalità di presentazione/conservazione. La dichiarazione dovrà tenere conto dei contenuti e delle modalità indicati dalle LG SNPA, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ammendanti e biometano correlandosi, dove necessario, con essa.

Infine, come normativa di prodotto generale è necessaria una verifica degli adempimenti REACH e CLP per entrambi i prodotti da recupero ottenuti. In merito a tale aspetto, si evidenzia l'esenzione di compost, digestato e biometano (quest'ultimo in analogia al biogas) dalla registrazione REACH secondo quanto previsto all'Allegato V – punto 12 del regolamento REACH; il proponente dovrà in ogni caso procedere alle ulteriori verifiche e adempimenti richiesti per le fattispecie in esame dalla normativa in questione.

In base alle LG SNPA, la Parte dovrà avvalersi unicamente di laboratori accreditati.

Si ritiene infine opportuno l'ottenimento di un cronoprogramma di massima.

3.2 Emissioni

Si prende atto del nuovo limite per polveri totali proposto dalla ditta per il punto di emissione E3 (cogeneratore a gas naturale da 1252 Kw), pari a 10 mg/Nm³ in luogo di 50 mg/Nm³ (tenore di O₂ al 15%): in tal modo, è stato recepito quanto richiesto da Arpa nel proprio precedente contributo tecnico del novembre 2019.

Si prende atto dei tempi necessari per il raggiungimento del regime di funzionamento e interruzione del nuovo cogeneratore indicati dal proponente.

Il sistema di abbattimento delle emissioni del tipo a catalizzatore ossidativo per l'abbattimento dei CO, a servizio del punto di emissione del cogeneratore, dovrà risultare indicato nel quadro riepilogativo delle emissioni.

Si prende atto delle modifiche apportate alla “scheda L” (quadro riepilogativo delle emissioni in atmosfera), nel quale sono stati inclusi anche i punti di emissione collegati alle caldaie ad uso civile (con l’indicazione della potenzialità termica e del tipo di combustibile impiegato), e ai due gruppi elettrogeni a servizio dello stabilimento; tali punti dovranno risultare opportunamente numerati.

Per tutti gli altri aspetti, si ribadisce quanto espresso nel precedente contributo tecnico Arpa del novembre 2019.

3.3 PMC

In merito al PMC si riportano le seguenti osservazioni.

Stanti i numerosi superamenti del valore soglia di conducibilità elettrica nelle acque di drenaggio, rivelatesi, a seguito di approfondimenti, non rilevanti a fini ambientali, si prende atto del nuovo valore soglia quale valore corrispondente al 99% UTL- 99% coverage, proposto all’interno del PMC, pari a 1.573 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 20°C. Tale valore risulta difforme dai valori presentati in prima istanza agli enti (prot. GAIA n. 2018-07496) a cui non era seguita specifica modifica del PMC. Da confronti informali avuti con i tecnici di GAIA S.p.A., la difformità riscontrata risiede nel set di valori maggiormente ampio utilizzato per la definizione della soglia indicata nel PMC. Fermo restando che non sussistono sostanziali osservazioni rispetto alle modalità di elaborazione statistica dei dati adottate nel documento consegnato a luglio 2018, si chiede di dare la necessaria formalizzazione rispetto all’origine e al set di dati per l’ottenimento del valore proposto.

Si prende in generale atto dei contenuti del documento rivisto alla luce delle osservazioni dell’Agenzia. Rispetto ai a tali osservazioni si chiede di integrare il PMC indicando/fornendo:

- in tutte le tabelle, in relazione alle singole rilevazioni/misure, inserire le modalità di registrazione/ conservazione dati;
- in tabella 1, in relazione ai fanghi in ingresso, modificare le frequenze di controllo in funzione delle indicazioni contenute nel documento Arpa sul PMC;
- in tabella 2 inserire le modalità di stoccaggio delle materie prime ausiliarie detenute;
- in riferimento alle tabelle 6 e 7, giustificare tecnicamente la frequenza di misura di Ossigeno ed Umidità in relazione ai tempi di processo;
- nulla è riportato in merito al controllo intermedi di ricircolo (cfr tabella 13 del documento Arpa sul PMC);
- integrare gli indicatori proposti con quanto indicato nel documento Arpa sul PMC;
- tutte le analisi degli inquinanti richieste all’azienda come monitoraggio/autocontrollo, dovranno essere eseguite da un tecnico abilitato e i relativi rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico e comunque entro 90 giorni dal campionamento.

Si condivide quanto proposto dalla ditta nel PMC relativamente alle emissioni in atmosfera, stante l’utilizzo di gas naturale come combustibile per il cogeneratore oggetto di istanza.

Per quanto concerne la definizione del Piano di gestione degli odori (BAT 12), si rimanda a quanto espresso al paragrafo 2.6 “Atmosfera e qualità dell’aria” all’interno del capitolo inerente alla VIA.

Im merito aspetti acustici, si ribadisce che la valutazione della documentazione previsionale di impatto acustico non ha individuato particolari criticità presso i recettori individuati. Si ritiene comunque necessario, al fine di verificare l’adeguatezza delle stime previsionali effettuate e della corretta realizzazione dell’impianto e dei relativi interventi di contenimento delle emissioni

acustiche, l'effettuazione di una valutazione di impatto acustico riferita al funzionamento dell'impianto in condizioni di pieno esercizio e presso due recettori individuati lungo il tragitto utilizzato dai mezzi in entrata/uscita dall'installazione.

Allo stato delle valutazioni effettuate non si ritiene necessaria la predisposizione di specifico Piano di gestione del rumore di cui alla BAT 17. Ulteriori verifiche si renderanno necessarie a seguito di modifiche sostanziali dell'impianto.

Arpa Piemonte nell'ambito dei propri compiti di istituto, così come previsto dalla normativa di riferimento, ferme restando le attività di controllo straordinario che si rendessero necessarie, alla scadenza definita da Regione Piemonte secondo programma di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad AIA (le frequenze dei controlli ordinari di parte pubblica, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11-bis e 11-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. saranno definite in relazione al profilo di rischio che sarà computato in capo all'installazione, con aggiornamento annuale, secondo i criteri definiti nel Piano di Ispezione Ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 n. 44-3272), effettuerà, quale piano di controllo di parte pubblica sottoposto a tariffazione, la verifica cartolare di tutti gli autocontrolli, monitoraggi, registrazioni amministrative, verifiche tecniche e gestionali in capo all'installazione considerati nel PMC tramite reporting annuale e/o verifica in azienda nonché i seguenti campionamenti ed analisi:

- prelievo ed analisi di un campione di compost (da valutarsi in base alle analisi di parte e alle eventuali non conformità emerse nelle annualità precedenti);
- campionamento acque sotterranee di 2 dei 7 piezometri presenti (che saranno scelti in funzione dei risultati degli autocontrolli, a rotazione o, ancora, secondo il criterio monte/valle);
- prelievo ed analisi emissioni ai due biofiltri (U.O.);
- prelievo ed analisi emissioni punto E3.

Rimane fermo quanto comunicato in fase di preventivo da parte dell'Agenzia scrivente in relazione al controllo integrato previsto nell'annualità corrente.

4. Conclusioni

La scrivente Agenzia rileva che il proponente ha individuato le matrici e componenti ambientali potenzialmente interferite in modo significativo e negativo dalla realizzazione e funzionamento del progetto proposto. Rispetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale si ritiene che la compatibilità ambientale del progetto possa essere garantita dalla corretta esecuzione delle opere proposte e dall'esecuzione dei monitoraggi (PMA).

Stante la recente modifica dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, entrato in vigore il 03/11/2019 e quindi nel pieno corso della procedura amministrativa in atto, si evidenziano per la modifica sostanziale dell'assetto c) dell'installazione, alcuni elementi di approfondimento sostanziali in relazione alle condizioni imposte dal comma 3 dell'articolo citato (definizione dei lotti, dichiarazione di conformità, aree di stoccaggio e tempi di deposito ammendante, bozze procedure SGI, verifica/applicazione normativa di prodotto), nonché alcuni elementi di perfezionamento del PMC (si rimanda a quanto indicato nel par. 2 del presente contributo).

Stante il Sistema di Gestione Integrato adottato dall'azienda, posto che parte degli elementi contenuti nelle procedure del sistema potranno essere definiti solo a seguito della acquisizione delle macchine e della installazione degli impianti, si ritiene che le procedure di gestione e controllo/autocontrollo definitive possano essere trasmesse agli enti prima dell'avvio dell'impianto di digestione anaerobica e produzione di biometano nell'assetto definitivo.

Si rimanda all'Autorità competente, considerata la fase avanzata del procedimento amministrativo e tenuto conto delle condizioni di deroga comunque concesse dai decreti emessi in relazione all'attuale condizione emergenziale determinata dal COVID-19, la modalità di richiesta delle integrazioni necessarie (nell'ambito del procedimento in corso o a seguito di emissione dell'atto, ferma restando la necessaria valutazione in merito da parte degli enti interessati).